

Ordinanza dell'Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali

Progetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 22 capoverso 1 della legge del 19 marzo 2010¹ sull'organizzazione delle autorità penali (LOAP);

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 20 maggio 2010²;

visto il parere del Consiglio federale del 4 giugno 2010³,

decreta:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali della Confederazione.

Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro

Art. 2 Costituzione del rapporto di lavoro

¹ Il rapporto di lavoro sorge in forza della decisione di nomina dell'Assemblea federale, fermo restando l'accordo dell'interessato.

² I dettagli del rapporto di lavoro (inizio, stipendio iniziale, previdenza professionale) sono determinati dalla Commissione giudiziaria di regola prima dell'elezione e con riserva della stessa.

Art. 3 Giuramento e promessa solenne

¹ Prima di entrare in carica, il procuratore generale e i sostituti procuratori generali giurano o promettono solennemente di adempiere coscienziosamente il loro dovere.

² Prestano giuramento o promessa solenne dinanzi all'autorità di vigilanza.

RS ...

¹ FF 2010 1813

² FF 2010 3601

³ FF 2010 3629

Art. 4 Durata della carica

¹ La durata della carica è disciplinata dall'articolo 20 capoverso 3 LOAP.

² Il procuratore generale e i sostituti procuratori generali che raggiungono l'età ordinaria di pensionamento secondo le disposizioni in materia di rapporti di lavoro del personale federale lasciano la carica alla fine dell'anno civile.

³ I seggi divenuti vacanti sono riassegnati per il resto del periodo.

Art. 5 Disdetta

¹ Il procuratore generale e i sostituti procuratori generali possono disdire il rapporto di lavoro per la fine di ogni mese con un termine di disdetta di sei mesi.

² In singoli casi, la Commissione giudiziaria può accordare al procuratore generale e ai sostituti procuratori generali un termine di disdetta più breve se nessun interesse essenziale vi si oppone.

Sezione 3: Retribuzione

Art. 6 Stipendio

¹ Il procuratore generale della Confederazione è classificato nella classe di stipendio 36 e i sostituti procuratori generali nella classe di stipendio 33 secondo l'articolo 36 dell'ordinanza del 3 luglio 2001⁴ sul personale federale (OPers).

² La Commissione giudiziaria determina lo stipendio iniziale. Al riguardo tiene conto dell'età, della formazione e dell'esperienza professionale e di vita del candidato, nonché della situazione sul mercato del lavoro.

³ Lo stipendio aumenta il 1° gennaio di ogni anno del tre percento dell'importo massimo della classe di stipendio fino raggiungere tale importo massimo.

⁴ Non sono versati premi di prestazione secondo l'articolo 49 OPers.

Art. 7 Indennità di residenza, compensazione del rincaro, assegno familiare, assegno per l'assistenza a congiunti

L'indennità di residenza, la compensazione del rincaro, l'assegno familiare e l'assegno per l'assistenza a congiunti sono disciplinati dalle disposizioni concernenti i rapporti di lavoro del personale federale.

⁴ RS 172.220.111.3

Sezione 4: Prestazioni sociali

Art. 8

¹ Le prestazioni che il datore di lavoro versa in caso d'impedimento al lavoro dovuto a malattia, infortunio, invalidità, servizio militare, servizio di protezione civile, servizio civile e maternità nonché le prestazioni che il datore di lavoro versa ai superstiti in caso di decesso sono disciplinate dalle disposizioni concernenti i rapporti di lavoro del personale federale.

² Il procuratore generale e i sostituti procuratori generali sono assicurati presso la cassa di previdenza della Confederazione PUBBLICA contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e morte.

Sezione 5: Grado di occupazione, vacanze, congedi

Art. 9 Grado di occupazione

Il procuratore generale e i sostituti procuratori generali esercitano la loro attività a tempo pieno.

Art. 10 Vacanze

¹ Ogni anno civile il procuratore generale e i sostituti procuratori generali hanno diritto a:

- a. 5 settimane di vacanza fino all'anno civile in cui compiono il 49° anno d'età;
- b. 6 settimane di vacanza a partire dall'anno civile in cui compiono il 50° anno d'età;
- c. 7 settimane di vacanza a partire dall'anno civile in cui compiono il 60° anno d'età.

² Di regola, le vacanze devono essere prese nel corso dell'anno civile in cui nasce il diritto. Se non è possibile, devono essere prese l'anno successivo.

Art. 11 Congedo

¹ Su richiesta, l'autorità di vigilanza può concedere un congedo al procuratore generale e ai sostituti procuratori generali.

² Nell'esame della richiesta, l'autorità di vigilanza tiene conto delle disposizioni concernenti il congedo del personale federale.

Sezione 6: Rimborso delle spese

Art. 12

¹ Al procuratore generale e ai sostituti procuratori generali sono rimborsate le spese supplementari sostenute nell'esercizio della loro funzione.

² Gli importi stabiliti dal Dipartimento federale delle finanze per il personale federale si applicano per:

- a. pasti, alloggio e viaggi;
- b. viaggi di servizio all'estero;
- c. partecipazione a conferenze internazionali;
- d. trasloco per motivi di servizio;
- e. spese di rappresentanza.

Sezione 7: Obblighi

Art. 13 Domicilio

Il procuratore generale e i sostituti procuratori generali devono abitare in Svizzera.

Art. 14 Segreto d'ufficio

¹ Il procuratore generale e i sostituti procuratori generali sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio sui fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della loro funzione.

² L'autorità di vigilanza è considerata autorità superiore competente per sciogliere dal segreto d'ufficio (art. 320 n. 2 del Codice penale⁵).

Sezione 8: Entrata in vigore

Art. 15

La presente ordinanza dell'Assemblea federale entra in vigore contemporaneamente alla LOAP.

⁵ RS 311.0